Ufficio d'Ambito di Bergamo
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 5 SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2022

In data 8 giugno 2022 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via A. Moretti , 34 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Maria Grazia Capitanio	Si
Vicepresidente	Edoardo Bertuetti	Si
Componente	Roberto Agazzi	Si
Componente	Simone Biffi	Si
Componente	Pietro Quartini	Si

Revisore	Enrico Facoetti	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e nomina del Presidente del CDA;
2. Nomina del Vicepresidente del CDA ;
3. Nomina del Direttore ai sensi dell'art. 18 dello statuto;
4. Sentenza n. 62/2022 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Ottemperanza da parte dell'Ufficio d'Ambito;
5. Sentenza n. 62/2022 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Appello della sentenza TSAP n. 62/2022 avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte dell'Ufficio d'Ambito;
6. Uniacque S.p.A. Appello alle SSUU della Corte di Cassazione avverso la sentenza TSAP N. 62/2022, notificato all'Ufficio d'Ambito il 30 maggio 2022 – Costituzione dell'Ufficio d'Ambito;
7. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati: nessuno
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo e il Vicepresidente della Conferenza dei Comuni Luca Tami.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e nomina del Presidente del CDA.

Rilevando che:

- In data 24/05/2022 con deliberazione n. 2 la Conferenza dei Comuni ha designato ai sensi dall'art. 48 comma 1 bis della L.R. n. 26/2003 come modificata dalla L.R. n. 21/2010, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito i Signori:
    - Sig. Simone Biffi quale rappresentante dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000
    - Sig. Edoardo Bertuetti quale rappresentate dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000
    - Sig. Roberto Agazzi quale rappresentante dei Comuni con un numero di abitanti superiori a 15.000;
- In data 1/06/2022 con nota protocollo n. 32292 il Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto dell'Azienda Speciale, approvato dal Consiglio Provinciale in data 13/06/2011 con deliberazione n. 64, ha nominato come componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori Maria Grazia Capitanio e Pietro Quartini, oltre ai signori di cui sopra, individuati dalla Conferenza dei Comuni;

si apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto dell'avvenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito costituito dai Sig.:
    - Roberto Agazzi
    - Edoardo Bertuetti
    - Simone Biffi
    - Maria Grazia Capitanio

- Pietro Quartini

3. di nominare quale Presidente del CDA la Sig.ra Maria Grazia Capitanio.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Nomina del Vicepresidente del CDA ;

Rilevando che:

- ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello statuto il Presidente del CDA nomina tra i componenti del CDA un Vicepresidente , delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di nominare come Vicepresidente del CDA il Sig. Edoardo Bertuetti.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:
Nomina del Direttore dell'Ufficio d'Ambito
(si assenta l'Ing Norma Polini, il Presidente predispone la redazione del verbale per tale punto)

Rilevando che:

- l'art. 18 dello statuto disciplina la nomina del Direttore e prevede al comma 2 :
  " 2.La funzione di Direttore è conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad un dirigente assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione, che sia professionalmente qualificato nei settori di attività dell'azienda . Il Presidente può attribuire la funzione di Direttore anche ad un dipendente già in forza all'azienda, con qualifica dirigenziale e contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato. La durata della carica di Direttore è pari alla durata del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore decade con la cessazione del Consiglio di Amministrazione, e le sue funzioni saranno assunte in via interinale da un dipendente già in forza all'azienda con qualifica dirigenziale e contratto di lavoro a tempo indeterminato, che si atterrà all' esecuzione delle decisioni sino a quel momento assunte dal Consiglio di Amministrazione cessato. Il nuovo Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare il nuovo Direttore entro sei mesi dall'insediamento. Decorsi i sei mesi il dirigente continuerà a svolgere le funzioni di Direttore fino a nuova determinazione del Consiglio di Amministrazione.."

- Il Direttore dell'Ufficio deve esere persona dotata di comprovata e specifica esperienza e competenza acquisita nel settore del governo del servizio idrico integrato;
- Dette caratteristiche sono rinvenibili nella persona dell'Ing Norma Polini, che ha svolto le funzioni di Responsabile della Segreteria Tecnica dell'ATO dall'anno 2002 all'anno 2008 e di Direttore dall'anno 2009 ad oggi ;
- Visto il curriculum vitae dell'Ing Norma Polini;

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di nominare l'Ing. Norma Polini quale direttore dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, stabilendo che tale nomina decorre dalla data odierna fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione;
3. che la nomina di Direttore non comporta alcun incremento rispetto all'attuale trattamento economico percepito dal Dirigente dipendente a tempo indeterminato.

Rientra l'ing. Norma Polini.

PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO:
Sentenza n. 62/2022 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Ottemperanza da parte dell'Ufficio d'Ambito

Rilevando che:

- In data 14/12/2020 è stato notificato il ricorso presentato dal sig. Beretta presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma contro l'Ufficio d'Ambito, H Servizi S.p.A., Il Comune di Bonate Sopra e nei confronti di Uniacque S.p.A., a mezzo del quale è stato impugnato il silenzio nei confronti della richiesta effettuata a mezzo della nota prot. N. 4657 del 27.10.2020, con cui era stata domandata l'emissione del provvedimento espropriativo sanante ai sensi dell'art. 42 *bis*, DPR 327/2001;
- Il ricorso richiede altresì l'accertamento del soggetto competente all'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 42 *bis* citato, tenuto conto che lo stesso ricorrente, pur ritenendo di poter prospettare l'Ufficio d'Ambito quale soggetto competente, prospetta svariati dubbi e individua quali possibili soggetti competenti all'emissione del provvedimento domandato anche la società H servizi che ha preso parte alla procedura di esproprio fin dagli anni '80, sebbene nella veste dei Consorzi dell'Isola in essa confluiti per effetto delle trasformazioni societarie occorse negli anni '90, nonché il Comune di Bonate Sopra ove sono collocati terreni di proprietà del sig. Beretta sui quali insistono le

infrastrutture idriche attualmente di proprietà di H Servizi, sebbene gestite da Uniacque S.p.A.;

- In data 21.07.2020 il sig. Beretta aveva interpellato l'Ufficio d'Ambito per avere informazioni circa la proprietà delle infrastrutture idriche realizzate sui terreni di sua proprietà a mezzo della nota prot. N. 3021 del 21.07.2020;
- L'Ufficio d'Ambito ha risposto al sig. Beretta con la comunicazione prot. n. 3068 del 27.07.20, significando la propria estraneità ai fatti atteso che Uniacque S.p.A. è subentrata nella sola gestione dei servizi idrici a far data dal 16.11.2019;
- In data 27.10.2020 il sig. Beretta con una nuova comunicazione ha richiesto "a tutti i soggetti in indirizzo" (segnatamente l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Bonate Sopra, la società HServizi e Uniacque S.p.A.) l'emissione del provvedimento espropriativo sanante ai sensi dell'art. 42 *bis*, DPR 327/2001;
- L'Ufficio avendo già rappresentato la propria estraneità all'intera vicenda e tenuto conto che la domanda inoltrata era rivolta a "tutti i soggetti in indirizzo", senza una specifica individuazione del soggetto competente, e non era accompagnata da alcuna documentazione a sostegno della stessa domanda, ha inizialmente ritenuto di non emettere alcun provvedimento, dovendo assumere informazioni e documentazione utili a chiarire la vicenda;
- L'Ufficio d'Ambito ha quindi convocato per un incontro, tenutosi il 19.01.2021, il Comune di Bonate Sopra, H servizi e Uniacque S.p.A. (subentrata nella gestione delle infrastrutture nel novembre 2019), dai quali ha ricevuto la documentazione idonea a consentire lo svolgimento delle valutazioni di competenza, al fine di riscontrare le richieste del sig. Beretta;
- con la nota – provvedimento del 21.01.2021 prot. 259, l'Ufficio ha quindi risposto alle richieste del sig. Beretta, rappresentando la propria incompetenza assoluta all'emissione dei provvedimenti ex art. 42, D.P.R. 327/2001, voluti al fine di sanare la procedura espropriativa avviata e non conclusa dai danti causa di H Servizi S.p.A. (Consorzio Intercomunale dell'Isola);
- In particolare con la comunicazione del 21.01.2021, l'Ufficio ha declinato la propria competenza rappresentando che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 149 e 158 *bis* del Tu Ambiente, nonché dell'art. 4, comma 2 lett. j) della L.R. 26/2003, l'Ufficio assume la qualifica di autorità espropriante unicamente con riferimento alle opere individuate dal Piano degli Interventi del Piano d'Ambito;
- Le opere realizzate sui terreni di proprietà del sig. Beretta, anteriormente alla stessa costituzione dell'Autorità d'Ambito (del 2001) e di Uniacque S.p.A., rientrano, invece, nella programmazione delle infrastrutture, per la maggior parte risalente agli anni '80 e '90, effettuata dal Consorzio Intercomunale dell'Isola (che ha delegato parte della realizzazione/modifica del sistema di collettamento dei reflui anche ad ANAS, durante i lavori occorsi per la realizzazione dell'asse interurbano Ponte S. Pietro – Seriate, c.d. Briantea);
- le opere di cui trattasi non sono mai state oggetto del Programma degli Interventi di cui al Piano d'Ambito, nel quale rientrano esclusivamente le opere la cui realizzazione è onere del gestore conforme, affidatario del s.i.i, ai sensi di legge e.per obbligo convenzionale;
- In base alle previsioni di cui all'art. 21 della Convenzione in essere con Uniacque S.p.A., nel 2021, l'Ufficio ha poi disposto la delega di parte dei propri poteri espropriativi in favore del gestore, mediante la definizione di apposita convenzione;
- Il sig. Beretta in data 14.12.2020 ha notificato un primo ricorso avverso il ritenuto silenzio formatosi sull'istanza, tuttavia non depositato per errori procedurali, e successivamente, ha rinotificato correttamente lo stesso ricorso ricevuto il 21.01.2021, ovvero lo stesso giorno in cui l'Ufficio aveva dato riscontro all'istanza del sig. Beretta;

- Nonostante fosse del tutto evidente il venire meno del silenzio con riferimento all'Ufficio d'Ambito, il procuratore del sig. Beretta ha comunque provveduto in data 03.02.2021 all'iscrizione a ruolo del ricorso, avanti al TSAP;
- In data 10.02.2021 il CdA dell'Ufficio ha deliberato la costituzione nel giudizio n. R.G. 2/2021, con la delibera n. 12;
- A seguito della celebrazione dell'udienza del 19.01.2021, il TSAP ha emesso la sentenza n. 62 depositata in cancelleria il 30.03.2022 e notificata il 04.05.2022 all'Ufficio, presso il procuratore costituito, avv. Laurenti, in Roma;
- La sentenza n. 62 ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. Beretta, concludendo che tutte le parti evocate in giudizio (Ufficio d'Ambito, Uniacque S.p.A. e, Comune di Bonate e HServizi) fossero rimaste inerti all'istanza del sig. Beretta, nonostante sussista ai sensi di legge l'obbligo di rendere una risposta, anche di segno negativo, alla domanda rivolta; il Giudice adito ha quindi assegnato alle parti il termine di 90 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza, entro cui provvedere in ordine all'istanza;
- La sentenza non ha svolto alcuna motivazione in ordine al provvedimento di diniego di competenza emesso dall'Ufficio d'Ambito il 21.01.2021, a chiarimento, quantomeno, delle ragioni per cui lo stesso non sia stato ritenuto dal Giudice idoneo a superare il silenzio lamentato dal sig. Beretta;
- Del pari, non è stato altresì tenuto in considerazione dalla stessa sentenza il diniego di competenza emesso da Uniacque S.p.A. in data 05.11.2020;
- Avverso la sentenza è quindi stato già proposto appello mediante ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da parte di Uniacque S.p.A. notificato all'Ufficio d'Ambito in data 30.05.2022;
- Si rende opportuno quindi valutare quali siano i rimedi esperibili avverso la sentenza, idonei a tutelare la posizione dell'Ufficio d'Ambito, anzitutto in punto di ottemperanza alla sentenza n. 62 emessa dal TSAP;
- la proposizione dell'eventuale appello avverso la sentenza non sospenderebbe il termine di 90 giorni assegnato dal giudice per provvedere sull'istanza del sig. Beretta,
- si deve considerare la possibilità di adire il giudice per richiedere chiarimenti sulla portata della sentenza e in particolare, quindi sulle modalità con cui adempiere in concreto, visto che si è generata una situazione di incertezza dovuta al fatto che la sentenza non si è espressa in nessun modo sul provvedimento emesso dall'Ufficio, di cui al prot. n. 259 del 21.01.2021, con il quale è stata resa la risposta all'istanza;
- questa possibilità è consentita, davanti ai giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), dall'articolo 112, comma 5 del Codice del processo amministrativo e, dopo un confronto con i legali, è emerso che vi sono margini per poter tentare di utilizzare questo stesso strumento davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche, seppure residui una possibilità che la richiesta non sia ammessa dal giudice;
- si ritiene tuttavia opportuno percorrere questa strada, sia per la situazione di incertezza che si è venuta a creare attorno al provvedimento emesso dall'Ufficio in risposta all'istanza del sig. Beretta, sia perché dovendo comunque fornire un ulteriore riscontro nei 90 giorni indicati, è assolutamente necessario comprendere se l'Ufficio ha la possibilità di confermare la propria incompetenza, già comunicata, senza emettere un nuovo provvedimento che si esporrebbe ad eventuali impugnative anche pretestuose da parte del legale del sig. Beretta;
- che il provvedimento di diniego di competenza emesso con la comunicazione del 21.01.2021 non è stato impugnato dal sig. Beretta, né autonomamente, né rendendolo oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio instaurato successivamente innanzi al TSAP (n.r.g. 2/2021) definito con la sentenza n. 62/2022, ed è pertanto ad oggi inoppugnabile;

- l'emissione di un nuovo provvedimento rimetterebbe nei termini il richiedente, mentre ad oggi non vi sono elementi nuovi emersi che importino una nuova valutazione a giustificazione dell'assunzione di un nuovo provvedimento da parte dell'Ufficio;
- l'utilità che l'Ufficio verrebbe a ricavare ove il giudice rendesse i chiarimenti auspicati, consentirebbe di tutelare l'Ufficio in sede di ottemperanza, anche eliminando ogni possibilità di vedersi chiamare nuovamente davanti al giudice, per elusione del giudicato, nell'ipotesi in cui la conferma di quanto già reso con la comunicazione del 21.01.2021 venisse pretestuosamente interpretata e comunque impugnata giudizialmente, sempre dai legali del sig. Beretta;
- si rende opportuno valutare di avvalersi dello strumento di cui all'art. 112, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, al fine di poter chiedere chiarimenti sulle modalità attraverso cui l'Ufficio potrà ottemperare all'ordine del giudice di cui alla sentenza n. 62/2022, sebbene non vi sia certezza sull'ammissibilità della trasposizione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche dell'iniziativa codificata dall'art. 112, c. 5 CPA, ma ritenendo ragionevole esperire il tentativo in quanto l'attivazione dell'iniziativa in discorso è stata ritenuta dalla giurisprudenza quale strumento utilizzabile avanti alle autorità giudiziarie amministrative, tra cui in linea di principio rientra anche il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche;
- si ritiene quindi utile e proficuo per l'ente, sebbene vi siano margini di insuccesso legati all'iniziativa, esperire il rimedio al fine di adempiere correttamente in concreto ad ottemperare alla sentenza e al fine di fornire all'Ufficio d'Ambito la massima tutela nei confronti di eventuali ulteriori iniziative, non del tutto prevedibili, che il sig. Beretta dovesse assumere al fine di raggiungere i propri scopi a tutela dei propri interessi;

- È opportuno conferire mandato agli avv.ti. Barbara De Masis e Nicola Laurenti che hanno seguito interamente per l'Ufficio i rapporti giudiziali e stragiudiziali intercorsi dal 2008 ad oggi con Hidrogest e i Comuni ricompresi nell'area dalla stessa serviti, oltre che rappresentato l'Ufficio già davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche che ha emesso la sentenza per la quale si sta valutando l'azione;

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 19

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di autorizzare, in vista dell'attuazione del giudicato di cui alla sentenza TSAP n. 62/2022, il Presidente a proporre ricorso ex art. 112, comma 5 C.P.A., al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza alla sentenza, conferendo a tal fine mandato all'avv. Barbara De Masis e all'avv. Nicola Laurenti.

PUNTO 5 ORDINE DEL GIORNO:
Sentenza n. 62/2022 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Appello della sentenza TSAP n. 62/2022 avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte dell'Ufficio d'Ambito

Rilevando che :

- In data 13/01/2021 il CDA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 3 ha deliberato di autorizzare il Presidente alla costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, conferendo mandato per la difesa in giudizio in Roma all'avvocato Nicola Laurenti coadiuvato dall'avv. Barbara De Masis;
- In data 19/01/2022 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha emesso la sentenza n. 62 /2022;
- avverso la sentenza, che ha accolto in parte le doglianze proposte dal sig. Beretta, assegnando a tutte le parti evocate in giudizio (Ufficio d'Ambito, Uniacque S.p.A, Comune di Bonate Sopra, e HServizi S.p.A.), è stato proposto appello avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte di Uniacque S.p.A., notificato all'Ufficio d'Ambito il 30.05.2022;
- la costituzione dell'Ufficio nel gravame proposto da Uniacque S.p.A. deve intervenire nel termine di 20 giorni dalla data dell'ultima notifica, ai sensi dell'art. 370 c.p.c.;
- Il Gestore ha proposto appello in quanto, nell'accogliere il ricorso del sig. Beretta avverso il silenzio serbato nei confronti dell'istanza dallo stesso presentata, la sentenza gravata ha omesso ogni valutazione in ordine alla risposta resa il 05.11.2020 da Uniacque all'istanza con cui il sig. Beretta ha richiesto l'emissione di provvedimenti *ex* art. 42 *bis*, D.P.R. 327/2001;
- si rende opportuno valutare anche da parte dell'Ufficio d'Ambito l'impugnazione della sentenza TSAp n. 62/2022, dato che del pari il TSAP nel pronunciarsi ha omesso ogni valutazione in ordine alla risposta resa dall'Ufficio d'Ambito con la nota prot. n. 259 del 21.01.2022, assegnando a tutte le parti evocate in giudizio, e quindi anche all'Ufficio d'Ambito, 90 giorni di tempo decorrenti dalla notifica della sentenza (intervenuta il 04.05.2022) per rispondere all'istanza con cui il sig. Beretta ha richiesto l'emissione di provvedimenti *ex* art. 42 *bis*, D.P.R. 327/2001, a sanare la procedura espropriativa che ha interessato terreni di proprietà dello stesso (procedura resasi necessaria per la modifica dell'impianto di collettamento dei reflui al Depuratore di Brembate, occorsa anche in occasione della realizzazione dell'asse intercomunale da Ponte San Pietro a Seriate);
- con il provvedimento prot. n. 259 del 21.01.2021, l'Ufficio d'Ambito aveva rappresentato al sig. Beretta il proprio assoluto difetto di competenza ai sensi degli artt. 149 e 158 *bis* TU Ambiente e dell'art. 48, comma 2, lett. j) L.R. 26/2003;
- che già con nota del 27.07.2020 l'Ufficio d'Ambito aveva altresì segnalato al sig. Beretta che la gestione delle infrastrutture idriche in quell'area era operata da Hidrogest S.p.A. (oggi H Servizi) sino al novembre 2019;
- ogni programmazione sulle infrastrutture dell'area era rimessa, sino al subentro del gestore conforme Uniacque S.p.A., esclusivamente al rapporto tra Hidrogest e i Comuni serviti e che le opere programmate non facevano quindi parte del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito;
- nonostante la risposta ottenuta, mai impugnata dal sig. Beretta e quindi ad oggi inoppugnabile, il procuratore dello stesso Beretta ha ritenuto di scrivere comunque a ruolo il ricorso avverso il ritenuto silenzio (oramai venuto meno);
- Nonostante gli scritti difensivi prodotti e il deposito in atti di copia della risposta all'istanza resa con il provvedimento prot. n. 259 del 21.01.2021, il Tribunale ha omesso ogni valutazione circa la risposta resa dall'Ufficio d'Ambito;

- Si rende necessario valutare l'impugnazione per Cassazione della sentenza alle Sezioni Unite, così come previsto dal rito, ovvero entro 45 giorni dalla notifica della sentenza intervenuta per l'Ufficio d'Ambito il 04.05.2022;
- Nelle more della celebrazione del presente Consiglio di Amministrazione, a seguito di confronti intervenuti con i legali che hanno assistito l'Ufficio d'Ambito avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, è emersa l'opportunità di appellare la sentenza attraverso la proposizione di ricorso incidentale e contestualmente alla costituzione mediante controricorso nell'appello notificato da Uniacque S.p.A., ai sensi dell'art. 371 c.p.c.;
- La proposizione dell'appello con queste modalità consente la notifica di un unico atto, con risparmio in termini di spesa, rimanendo altresì impregiudicata la tutela della posizione dell'Ufficio d'Ambito, rispetto alle sorti dell'appello proposto dal gestore;

Il Presidente apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. autorizzare il Presidente ad impugnare avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la sentenza n. 62/2022 del TSAP, notificata il 04.05.2022, mediante la proposizione di ricorso incidentale nel controricorso per la costituzione nell'appello alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, notificato all'Ufficio d'Ambito il 30.05.2022, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., conferendo mandato agli avvocati Barbara De Masis del Foro di Milano e Nicola Laurenti del Foro di Roma.

PUNTO 6 ORDINE DEL GIORNO:
Uniacque S.p.A. Appello alle SSUU della Corte di Cassazione avverso la sentenza TSAP N. 62/2022, notificato all'Ufficio d'Ambito il 30 maggio 2022 – Costituzione dell'Ufficio d'Ambito;

Rilevando che :

- In data 13/01/2021 il CDA dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n. 3 ha deliberato di autorizzare il Presidente alla costituzione in giudizio dell'Ufficio d'Ambito, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma, conferendo mandato per la difesa in giudizio in Roma all'avvocato Nicola Laurenti coadiuvato dall'avv. Barbara De Masis;
- In data 19/01/2022 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha emesso la sentenza n. 62 /2022;
- avverso la sentenza, che ha accolto in parte le doglianze proposte dal sig. Beretta, assegnando a tutte le parti evocate in giudizio (Ufficio d'Ambito, Uniacque S.p.A, Comune

di Bonate Sopra, e HServizi S.p.A.), è stato proposto appello avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da parte di Uniacque S.p.A., notificato all'Ufficio d'Ambito il 30.05.2022;

- la costituzione dell'Ufficio nel gravame proposto da Uniacque S.p.A. deve intervenire nel termine di 20 giorni dalla data dell'ultima notifica, ai sensi dell'art. 370 c.p.c.;
- Il Gestore ha proposto appello in quanto, nell'accogliere il ricorso del sig. Beretta avverso il silenzio serbato nei confronti dell'istanza dallo stesso presentata, la sentenza gravata ha omesso ogni valutazione in ordine alla risposta resa il 05.11.2020 da Uniacque all'istanza con cui il sig. Beretta ha richiesto l'emissione di provvedimenti *ex* art. 42 *bis*, D.P.R. 327/2001;
- nelle more della celebrazione del presente Consiglio di Amministrazione, a seguito di confronti intervenuti con i legali che hanno assistito l'Ufficio d'Ambito avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, è emersa l'opportunità di costituirsi nell'appello promosso da Uniacque ai sensi dell'art. 371 c.p.c., ovvero mediante la notifica di un controricorso con ricorso incidentale, anche a tutela della posizione dell'Ufficio d'Ambito che intende gravare la medesima pronuncia del TSAP n. 62/2022;

Il Presidente apre la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 21

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. autorizzare il Presidente a costituirsi nel ricorso promosso da Uniacque S.p.A. avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso la sentenza n. 62/2022 del TSAP, notificato all'Ufficio d'Ambito il 30.05.2022, mediante la notifica di controricorso con ricorso incidentale avverso la stessa sentenza del TSAP n. 62/2022, notificata il 04.05.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 371 c.p.c., conferendo mandato agli avvocati Barbara De Masis del Foro di Milano e Nicola Laurenti del Foro di Roma.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.
La seduta termina alle ore 19.00

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 8/06/2022

Il Segretario/ Direttore	Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI	MARIA GRAZIA CAPITANIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 8/06/2022

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI